

Roma, 07 NOV. 2012

Prot. n. 30451

Al Personale Docente,
Ricercatore e Tecnico
Amministrativo e Bibliotecario
dell'Ateneo

LORO SEDI

Oggetto: Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito dei rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali – art. 23-ter del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011.

Con riferimento all'oggetto si comunica alle SS.LL. che l'art. 23-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in Legge 23 dicembre 2011, n. 214, ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione del trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del Primo Presidente della Corte di Cassazione.

Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012 è stato fissato il suddetto livello remunerativo massimo annuo.

Resta fermo che la definizione, al di sotto del suindicato limite, dei rispettivi trattamenti economici resta di competenza dei contratti collettivi nazionali e della contrattazione interna a ciascuna amministrazione per il personale ad essi assoggettato, nonché delle norme speciali per il personale non contrattualizzato.

Per quanto sopra esposto sono, pertanto, destinatari delle disposizioni del decreto le persone fisiche che ricevano retribuzioni o emolumenti a carico delle finanze pubbliche in ragione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali, nonché quelli in regime di diritto pubblico.

A decorrere dal 17 aprile 2012 il trattamento retributivo percepito annualmente, comprese le indennità e le voci accessorie nonché le eventuali remunerazioni per incarichi ulteriori o consulenze conferiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, dei soggetti di cui sopra non può superare il trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di Cassazione, pari nell'anno 2011 a Euro 293.658,95 e, qualora superiore, il trattamento retributivo si riduce al predetto limite.

Ai fini dell'applicazione del limite retributivo, si specifica che sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate o da erogarsi nel corso dell'anno 2012 all'interessato a carico della medesima amministrazione o di più amministrazioni, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso ente nel corso dell'anno. Per quanto riguarda, inoltre, le modalità di applicazione della riduzione si rinvia alle specifiche indicazioni contenute nella circolare n. 8 /2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

I dipendenti dell'Ateneo che svolgano incarichi ulteriori o consulenze conferite da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza sono, pertanto, tenuti a produrre all'Area del Personale entro la data del 30 novembre di ciascun anno, la dichiarazione allegata riportante i predetti incarichi e consulenze, con l'indicazione dei relativi importi. In assenza di comunicazione si intenderà, pertanto, che il dipendente non ha in corso alcun incarico o consulenza.

Si comunica, inoltre, che il comma 2 del citato articolo 23-ter prevede, fermo restando il limite massimo retributivo sopra indicato, che il personale il quale conservi il trattamento economico e sia chiamato a ricoprire l'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non possa ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito a carico dell'amministrazione di appartenenza.

Nel caso in cui l'assunzione dell'incarico comporti la perdita di elementi accessori della propria retribuzione, alla percentuale di cui sopra si dovrà aggiungere un importo pari all'ammontare dei predetti elementi accessori, che saranno pertanto contestualmente considerati ai fini del calcolo della percentuale medesima. La medesima disciplina si applica anche nell'ipotesi di conferimento di incarichi equiparati nell'ambito della medesima amministrazione. Resta, in ogni caso, salva la facoltà di optare per il trattamento economico previsto per l'incarico ricoperto, ove consentito.

Si ricorda, infine, che ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, anche per le attività per le quali la Legge 240/2010 (cd. Legge Gelmini) esclude la preventiva autorizzazione, se retribuite, resta fermo per i dipendenti dell'Ateneo l'obbligo di comunicare all'Area del Personale i dati relativi agli incarichi ricevuti e, per i soggetti pubblici e privati che conferiscono tali incarichi retribuiti, di dare comunicazione all'Ateneo dei compensi erogati nell'anno precedente.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i competenti uffici di gestione del personale che rimangono a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Dott. Pasquale Basilicata

